



ART.22 , LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 - ASSEGNI DI RICERCA

DURATA DEGLI ASSEGNI

Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni, sono rinnovabili e non cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari.

La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi dell'art. 22, comma 3 della legge in oggetto, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Nel calcolo del limite massimo (4 anni) non devono essere ricompresi gli anni da assegnista svolti ai sensi della precedente normativa (art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449);

- I rinnovi degli assegni non possono avere durata inferiore all'anno;
- Il limite massimo (4 anni) è riferito al singolo soggetto. Pertanto, assegni fruiti a titolo di concorsi diversi e/o conferiti da Enti/Università diversi devono essere sommati al fine della verifica del limite massimo;
- Nel caso un assegnista frequenti contemporaneamente un corso di dottorato (naturalmente senza borsa) il periodo, nella durata normale del relativo corso, non deve essere conteggiato nel calcolo del limite massimo dei 4 anni;

LIMITE MASSIMO DURATA RAPPORTI CON LO STESSO SOGGETTO

Saranno conteggiati gli anni dei contratti instaurati ai sensi dell'art. 22 (assegni) e dei contratti interscambiati ai sensi dell'art. 24 della legge in oggetto (Ricercatori a tempo determinato) anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del presente articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi.

Ai fini della durata dei predetti rapporti non si conteggiano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Quindi:

- Nel limite massimo dei 12 anni devono essere conteggiati:
 - Il periodo di assegno di ricerca, ai sensi dell'art. 22;
 - Il periodo di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera a);
 - Il periodo di ricercatore a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b);

INCOMPATIBILITA'

- L'assegnista dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche deve essere posto in aspettativa anche se dipendente part time;
 - I dipendenti privati, anche in part time, non possono usufruire di assegni di ricerca;
- Non possono partecipare alle selezioni coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con un professore appartenente al Dipartimento o altra struttura che effettua il concorso o con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione;

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o



all'estero, master e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

- La norma riporta le condizioni minime di incompatibilità, nulla vieta che l'Ateneo preveda altre forme di incompatibilità.

DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE

Si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

ASTENSIONE OBBLIGATORIA PER MATERNITA'

Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, le assegniste riceveranno l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 che sarà integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca su fondi dell'Ateneo, non potendo essere previsto in sede di bando.

Per il completamento del programma di ricerca assegnato, alle assegniste in aspettativa per maternità sarà concesso un prolungamento del contratto rapportato ai mesi di astensione. Dalla ripresa dell'attività saranno erogati mensilmente i fondi stanziati per lo svolgimento dell'assegno.

IMPORTO ASSEGNO DI RICERCA

Agli assegni attivati successivamente al 9 marzo 2011 e banditi ai sensi della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, sarà attribuito un **importo minimo di euro 19.367,00, come determinato dal Decreto Ministeriale prot. 102 del 9 marzo 2011, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante (ad oggi 17,81%) pari ad euro 3.449,26, per un totale complessivo di euro 22.816,26.**

E' possibile prevedere un importo superiore al minimo determinato dal precitato Decreto Ministeriale.

Si evidenzia che agli assegni attivati e banditi ai sensi dell'art. 51, comma 6, Legge 27 dicembre 1997, n. 449, continueranno ad applicarsi le norme vigenti al momento dell'attivazione..